



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

PEC: gravellonatoce@pec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVO - SCOLASTICI INTEGRATIVI DEL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE PERIODO 1° MARZO 2014 - 31 AGOSTO 2016

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto:

- a) Servizio di Spazio Gioco Comunale per bambini dai 13 mesi ai 3 anni
- b) Asilo Nido Comunale: Coordinamento psico-pedagogico; personale di supporto agli educatori.
- c) Nelle scuole primarie: pre-scuola; post- scuola;
- d) Centro estivo
- e) Accompagnamento alunni sullo scuolabus comunale;
- f) Appoggio educativo-assistenziale e sostegno all'apprendimento per gli alunni portatori di handicap e in disagio socio-culturale (se richiesto dall'Istituto Comprensivo).

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Trattandosi di servizio di cui all'allegato IIB, la procedura di selezione si colloca nell'ambito derogatorio definito dall'art. 20 del D. Lgs. 163/2006 ed è espletata secondo i principi previsti dall'art. 27 dello stesso D. Lgs. 163/2006, con applicazione esclusiva degli articoli 68 (specifiche tecniche), 65 (pubblicità esito finale) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) dello stesso D. Lgs. 163/2006.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è dal 1° marzo 2014 al 31 agosto 2016. In caso di risultati positivi dell'appalto, sotto il profilo del pieno rispetto delle disposizioni del presente capitolato, e salvo quanto previsto dal successivo art. 11, l'Ente committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alla Ditta aggiudicataria per il periodo 1° settembre 2016 - 31 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006. All'inizio di ciascun anno scolastico verranno comunicate alla ditta aggiudicataria le eventuali variazioni con le modifiche delle ore di servizio.

Alla scadenza definitiva del contratto, nelle more di espletamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente - al fine di dare continuità al servizio senza interruzione alcuna nella sua erogazione - l'Amministrazione Comunale può chiedere, e l'Aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, una proroga del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nell'ultimo atto di affidamento e fino a un massimo di 120 giorni di erogazione, a fronte di normale richiesta scritta. In tal caso l'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio per l'intero periodo richiesto.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo orario posto a base della gara è di:

- Euro 19,00 (diciannove/00) al netto dell'I.V.A. per il personale educativo;
- Euro 17,00 (diciassette/00) al netto dell'I.V.A. per il personale assistenziale;

- Euro 30,00 (trenta/00) al netto dell'I.V.A. per il coordinatore psico-pedagogico dell'Asilo Nido.

L'importo è da considerarsi onnicomprensivo di qualsiasi onere, spese di gestione ed utili d'impresa connessi al presente contratto. L'importo totale presunto è di Euro **426503,50** al netto dell'I.V.A., ottenuto come prodotto della moltiplicazione tra il corrispettivo orario e il numero presunto di ore annue (specificate nel prospetto di cui all'allegato A) da erogare nel periodo di validità del contratto. Il valore presunto dell'appalto per il periodo 1/9/2016 - 31/8/2018 è quantificato in Euro **341418,00** (IVA esclusa).

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 81/2008 non sono previsti oneri connessi e conseguenti alla valutazione dei rischi da interferenza e quindi non soggetti a ribasso. Non vengono prese in considerazione offerte economiche pari o superiori all'importo previsto. La spesa è finanziata con risorse proprie di bilancio.

ART. 5 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

Per l'ammissione alla gara è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente il servizio oggetto dell'appalto nel caso in cui i concorrenti siano cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia; qualora i concorrenti fossero cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia, debbono documentare l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza;
- b) se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative ovvero iscrizione fino al 31/03/2005 nel "Registro Prefettizio" o "Schedario generale della cooperazione" e richiesta entro lo stesso termine di iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui sopra, istituito con D.M. 23/06/2004 presso il Ministero delle attività produttive, e, se cooperativa sociale, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91;
- c) esperienza negli ultimi 3 anni nella gestione di servizi socio educativi territoriali con un fatturato complessivo non inferiore a €. 250.000,00 all'anno, al netto dell'IVA;
- d) essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi in merito al piano di sicurezza e di coordinamento e dalla legge n. 68/1999 in merito al diritto al lavoro dei disabili;
- e) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
- f) possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale **Uni En Iso 9001-2008**.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

In sede di presentazione dell'offerta, l'appaltatore formula una proposta tecnico-gestionale per i servizi appaltati. Quanto dichiarato in relazione agli aspetti tecnico-operativi e tecnico-organizzativi, che costituiscono oggetto di valutazione, è da considerare vincolante per l'appaltatore in termini di realizzazione e fornitura di risorse, di qualsiasi natura, per la loro esecuzione.

Le prestazioni si svolgono in tutti i giorni di attività previsti dal calendario scolastico dal lunedì al venerdì e devono comunque essere garantite in caso di assenza del personale educativo con opportune sostituzioni, senza compromettere quantitativamente e qualitativamente le attività affidate.

L'appaltatore deve comunicare tempestivamente al competente ufficio comunale ogni sostituzione, qualunque sia il motivo (ferie, permessi, malattie, maternità, ecc.) e ogni variazione di orario degli operatori.

Bimestralmente l'appaltatore deve far pervenire una relazione che illustri l'andamento dei servizi, le criticità e le eventuali proposte migliorative della gestione. L'appaltatore deve rendersi disponibile ad apportare, su richiesta dell'Ufficio Servizi Scolastici del Comune, eventuali variazioni e modifiche alla gestione dei servizi e al personale utilizzato, se ritenuto necessario per il miglioramento dei servizi stessi. L'Ufficio Servizi Scolastici del Comune ha facoltà di supervisione, controllo ed intervento sull'operato dell'aggiudicataria nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

Successivamente all'incontro preliminare all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, l'appaltatore comunica all' Ufficio Servizi Scolastici i nominativi degli operatori, l'orario di lavoro settimanale, articolato nei giorni della settimana per tipologia di servizio e sede di lavoro, e trasmette copia del relativo titolo di studio e la documentazione dell'eventuale esperienza richiesta.

La responsabilità organizzativa della gestione dei servizi e del personale è propria dell'appaltatore e deve garantire la massima continuità di ciascun educatore per tutta la durata del servizio allo scopo di assicurare all'utenza figure di riferimento stabili, e per quanto possibile e compatibile con la funzionalità dei servizi, il minor frazionamento delle ore di lavoro degli operatori socio-educativi e una distribuzione proporzionata sui diversi servizi. E' a carico del Comune di Gravellona Toce il costo del pasto consumato dagli operatori nell'eventualità che svolgano assistenza e vigilanza durante l'intervallo destinato al momento del pasto presso la mensa scolastica.

Per gli operatori impegnati nelle azioni di appoggio educativo-assistenziale e sostegno didattico le prestazioni possono prevedere la partecipazione ad attività esterne programmate dalle scuole (ad esempio uscite d'istruzione, attività sportive ecc.) previste dalla programmazione educativa-didattica dell'Istituto. Per gli operatori che svolgono appoggio educativo-assistenziale e sostegno didattico sono inoltre previste ore destinate alla programmazione individuale e di gruppo, alla partecipazione agli incontri con i docenti e i genitori per la discussione dei casi in carico e da prendere in carico.

La verifica della qualità di erogazione dei servizi può avvenire da parte dell'Ufficio Servizi Scolastici comunale con la possibilità di ricorrere alla consultazione dei responsabili delle istituzioni scolastiche e ad "indagini di soddisfazione" rivolte agli utenti. Il committente e l'appaltatore per ciò che è inerente la comunicazione ed eventualmente il trattamento di dati personali operano nel rispetto delle norme dettate dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

ART. 7 - MATERIALI

Tutto il materiale, tranne quello utilizzato dall'Asilo Nido, necessario al pratico svolgimento delle attività educative e ludico-ricreative previste nel progetto-offerta di gestione dei servizi, è a totale carico dell'Impresa aggiudicataria. Detto materiale dovrà corrispondere alle caratteristiche di massima sicurezza in considerazione del tipo di utenza con la quale si va ad operare, di igiene, nonché di qualità ed efficacia.

Nel corso del periodo di servizio la Ditta aggiudicataria garantisce il ricambio di detto materiale didattico laddove si verifichi il deperimento della fornitura iniziale.

Nel progetto educativo deve essere indicato il tipo e la quantità di materiale educativo messo a disposizione per ciascun gruppo.

ART. 8 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a nominare un Coordinatore del Servizio quale interlocutore unico con il Comune e la scuola per ogni problema e/o aggiornamento relativo al servizio stesso.

Il coordinatore deve essere in possesso del titolo di educatore professionale, e/o una laurea triennale o quinquennale in materie pedagogiche o psicologiche o similari e deve aver maturato almeno n.3 anni d'esperienza nel servizio oggetto dell'appalto.

Il nominativo, il curriculum, i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail del coordinatore devono essere comunicati all'Ente appaltante, unitamente all'elenco del personale utilizzato per l'espletamento del servizio.

Il Coordinatore è tenuto altresì a redigere una relazione annuale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio. Il coordinatore organizza e coordina il personale e le loro attività.

Le funzioni del coordinatore del servizio, che dovrà avere competenze gestionali ed organizzative, sono:

- tenere i rapporti con il Comune;

- curare la realizzazione della programmazione in modo razionale, efficiente ed efficace;
- curare la regolarità della presenza di tutto il personale;
- provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente, per garantire la continuità degli interventi;

L'attività di programmazione, gestione e coordinamento del coordinatore del servizio dovrà essere garantita per tutto il periodo di durata del contratto; in caso di sua assenza, a qualsiasi titolo, le sue funzioni dovranno essere espletate da altra figura individuata dall'impresa aggiudicataria.

Per le attività di coordinamento di cui al presente articolo non sono previsti corrispettivi aggiuntivi rispetto al prezzo annuale di appalto così come definito all'atto di aggiudicazione; lo stesso è da considerarsi onnicomprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni previste nel capitolato di appalto e nell'offerta tecnica presentata in fase di gara.

ART. 9 - PERSONALE

L'impresa dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale tecnicamente capace e fisicamente idoneo alle mansioni richieste, nonché motivato ed impegnato nel dispiegamento delle proprie prestazioni, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati al loro impiego. L'appaltatore deve utilizzare personale educativo qualificato nello svolgere le attività e in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo pedagogico o diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza specifica nel settore di almeno 1 anno.

L'appaltatore è tenuto ad assumere il personale che opera alle dipendenze della società appaltatrice uscente, per tutta la durata del presente affidamento, senza l'applicazione del periodo di prova, compreso il personale in assenza per maternità, infortunio, malattia o altra aspettativa prevista dal contratto, garantendo l'assorbimento di detto personale al termine del periodo di assenza, riconoscendo e garantendo il trattamento economico rispondente all'attività richiesta e all'anzianità di servizio precedentemente acquisita.. Si specifica che la società appaltatrice uscente è giuridicamente una Cooperativa sociale.

L'appaltatore, prima dell'avvio dei servizi, comunica all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune l'avvenuta conferma di assunzione del personale di cui al precedente capoverso.

In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissione del predetto personale, l'appaltatore ricorre alla sostituzione con altro personale nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e comunica all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune i dati anagrafici, il titolo di studio e l'esperienza professionale maturata dai nuovi assunti.

L'aggiudicataria è obbligata ad applicare a tutto il personale che si troverà ad operare nel servizio oggetto dell'appalto, in qualità sia di socio-lavoratore che di dipendente, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore con riferimento alla qualifica corrispondente alle mansioni svolte e al netto di ogni forma di versamento richiesto a titolo di quota associativa o altro titolo indipendentemente da ogni eventuale accordo interno o decentrato che non potrà in ogni caso comportare un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e dagli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi.

Dovrà essere altresì garantito regolare versamento, da certificarsi trimestralmente all'Ente, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel rispetto delle vigenti normative in materia, nonché il puntuale pagamento dei salari mensili a detto personale.

Il Comune potrà richiedere alla Ditta o alla Cooperativa aggiudicataria, in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola, Emens e foglio paga, i contratti individuali di lavoro del personale (lavoratori e soci/lavoratori) impiegato nell'appalto in questione, al fine di verificare il rispetto degli impegni come sopra indicati e la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora la Ditta o la Cooperativa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione, fatta salva ogni applicazione sanzionatoria prevista dalla normativa vigente in materia, procederà alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto comporterà l'interdizione della Ditta o della cooperativa inadempiente alla partecipazione a nuovi affidamenti/nuove gare d'appalto indette dal Comune di Gravellona Toce per un periodo di 4 (quattro) anni successivi alla data di risoluzione del contratto medesimo.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta/Cooperativa aggiudicataria. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dal Comune di Gravellona Toce, lo stesso comunicherà alla Ditta/Cooperativa aggiudicataria ed anche all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per i servizi in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è stato concluso. Il pagamento alla cooperativa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la cooperativa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento di danni.

La mancata applicazione dei contratti sopracitati, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi (questi ultimi due anche per una sola mensilità) per qualsiasi ragione, sarà motivo di rescissione, con effetto immediato, del contratto di appalto.

In quest'ultimo caso, il Comune si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all'incameramento della cauzione in qualsiasi forma costituita.

La Ditta/Cooperativa aggiudicataria deve osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando, inoltre, all'appaltante, entro la data di inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali.

L'appaltatore ai fini dell'esecuzione dei servizi deve applicare le norme previste in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008. Il personale impiegato dall'appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento responsabile riguardo e corretto, dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti.

Al personale è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

La Ditta/Cooperativa aggiudicataria si impegna a richiamare e, se il caso, a sostituire il personale che non osservasse le disposizioni sopra indicate.

Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo tra il Comune di Gravellona Toce e il personale dell'appaltatore.

Il committente e l'appaltatore per ciò che riguarda la comunicazione e il trattamento dei dati personali operano nel rispetto delle norme dettate dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, supportato da idonei elementi valutativi, di chiedere ed ottenere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo sulla base di oggettivi riscontri desumibili da documenti, atti, segnalazioni o quant'altro in suo possesso.

La richiesta di sostituzione potrà inoltre riguardare il personale per il quale sia stata segnalata una grave negligenza nei confronti degli utenti o, per più di due volte, il mancato o non consono adempimento dei propri compiti.

Gli operatori adibiti al servizio, ivi compresi i sostituti, devono essere a conoscenza delle procedure e dei protocolli in uso nei servizi ai quali sono adibiti e disponibili a farsi carico delle richieste relative al buon funzionamento dello stesso; devono mantenere un contegno decoroso e avere comportamenti consoni e adeguati all'ambiente, prestare attenzione all'immagine dell'ente

committente, alle esigenze dell'utenza e improntare il proprio comportamento al rispetto dei bambini, delle famiglie e degli altri operatori presenti nel servizio.

ART. 10 - SERVIZI MIGLIORATIVI

L'impresa dovrà altresì garantire, con oneri e spese a proprio carico, la realizzazione delle proposte migliorative presentate in fase di gara.

Tali proposte, che devono essere dettagliate, sono facoltative e diventano obbligatorie, a seguito di aggiudicazione, se presentate in fase di offerta.

ART. 11 - DISPOSIZIONE ULTERIORE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria dovrà presentare almeno 6 mesi prima della data di scadenza del contratto di appalto, in qualità di promotrice, una proposta di progetto di concessione che contenga uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione e un piano economico-finanziario per l'affidamento in concessione da parte del comune dei servizi scolastici dello stesso (ASILO NIDO - PRE SCUOLA – POST SCUOLA – SPAZIO GIOCO – CENTRI ESTIVI) con specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende anche l'importo delle spese sostenute e documentate per la predisposizione della proposta che comunque non potranno essere superiori a € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA di legge se dovuta. E' facoltà del comune accettare la predetta proposta di progetto di concessione, richiedendo alla ditta promotrice di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, e di metterla a gara, riconoscendo alla stessa ditta il diritto di prelazione.

Se, infatti, a seguito di gara, la ditta promotrice non risulterà aggiudicataria, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicataria se dichiarerà di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se la ditta promotrice non risulterà aggiudicataria e non eserciterà la prelazione, avrà diritto al pagamento a carico dell'aggiudicatario dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta indicate nel piano economico-finanziario. Se la ditta promotrice eserciterà la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta debitamente documentate, che comunque non potranno superare la somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA di legge se dovuta.

Nel caso in cui il comune non dovesse accettare la proposta dovrà rimborsare alla ditta promotrice entro 60 giorni dalla comunicazione di non accettazione la somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre iva di legge se dovuta, quale rimborso spese per la progettazione presentata.

Almeno dieci mesi prima della data di scadenza del contratto di appalto, a sua discrezione, il Comune può chiedere alla ditta aggiudicataria di non presentare la proposta di progetto di concessione di cui sopra, senza che la stessa possa pretendere alcun rimborso.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni contenute nell'art. 153 del D.lgs. n. 163/2006 e nell'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010.

Le disposizioni contenute nel presente articolo troveranno applicazione sempre che la normativa vigente al tempo dell'indizione della gara per la concessione lo consenta.

ART. 12 - VERIFICHE PERIODICHE

L'Ufficio Servizi Scolastici del Comune ha facoltà di verificare periodicamente le attività oggetto d'appalto, programmando incontri con il personale dell'assegnatario del servizio.

L'appaltatore che, in sede di offerta, si impegna ad effettuare controlli di qualità, dovrà obbligatoriamente trasmettere gli esiti di tali controlli con la cadenza dichiarata.

ART. 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso, determinato dalle ore effettivamente svolte risultanti dai fogli presenza debitamente sottoscritti dal coordinatore e dal Responsabile comunale del servizio, verrà corrisposto

con periodicità mensile dietro presentazione da parte della Ditta di fattura o documento fiscale equipollente, unitamente ai prospetti orari del personale impiegato nei diversi servizi e delle ore prestate.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, il Comune si riserva di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione, il Comune potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento suddetto. Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione.

Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di contestazione scritta da parte dell'Ente, verranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il pagamento totale o parziale della fattura fosse riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l'Impresa non potrà richiedere interessi o quant'altro per il ritardato pagamento. (Potere sostitutivo a tutela lavoratori).

ART. 14 - REVISIONE DEI PREZZI

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche per l'intera durata del contratto tranne che l'applicazione dell'incremento dell'indice ISTAT del costo della vita (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

ART. 15 - QUINTO D'OBBLIGO

L'aggiudicataria si impegna ad effettuare le prestazioni, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per un importo superiore od inferiore fino ad un massimo del 20% rispetto all'importo contrattualmente stabilito, alle stesse condizioni previste dal contratto stipulato e dal Capitolato d'appalto.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'aggiudicatario deve dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva, all'appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.

Tutti i movimenti di denaro riferiti all'appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice identificativo dell'appalto (CIG), fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra citata.

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto d'appalto, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali, o in contrasto con la Legge 136/2010, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dal Comune di Gravellona Toce incamerando la cauzione definitiva, fatta salva qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.

ART. 17 - GARANZIE

Ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 5% per cento dell'importo contrattuale (10% già ridotto del 50% per il possesso obbligatorio della certificazione di qualità in applicazione dell'art.75, comma 7, D.Lgs.163/06). La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2. del Codice Civile, nonché l'operatività della medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di

Gravellona Toce.

La ditta appaltatrice sarà responsabile degli eventuali danni che i propri dipendenti dovessero arrecare a cose o persone e che comunque dovessero arrecare nell'esecuzione del servizio o per cause a questo inerente. La ditta appaltatrice si impegna alla pronta riparazione dei danni medesimi o, in difetto, al loro risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. A tale scopo la ditta appaltatrice, prima della firma del contratto, dovrà presentare idonea polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati con i seguenti massimali:

- Responsabilità civile verso i terzi	
per sinistro	€. 1.549.000,00
per persona	€. 774.000,00
per danni a cose	€. 258.000,00
- Responsabilità civile verso i dipendenti	
per sinistro	€. 1.549.000,00
per persona	€. 774.000,00
- Responsabilità civile per danni cagionati dagli utenti in carico, a se stessa, ad altri utenti, al personale della ditta ed a terzi	
per sinistro	€. 1.549.000,00
per persona	€. 774.000,00
per danni a cose	€. 258.000,00

ART. 18 -SUBAPPALTO

All'appaltatrice è assolutamente vietato il subappalto, parziale o totale del servizio.

E' altresì vietata la cessione del contratto.

ART. 19 - INADEMPIENZE - PENALI

E' riconosciuta all'Amministrazione appaltante ampia facoltà di controllo e verifica degli obblighi assunti dall'appaltatore in sede di offerta e previsti nel presente capitolato

L'Ente farà pervenire per iscritto all'Impresa le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Impresa sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni (penalità o risoluzione del contratto) previste nel presente capitolato. La sanzione potrà anche essere applicata quando le argomentazioni delle controdeduzioni siano dichiarate inadeguate e permanga il rilievo per i fatti contestati.

L'impresa non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti, ininfluenti sul servizio, se prevedibili e non preventivamente comunicati per iscritto.

In caso di irregolarità e inadempienze, pertanto, l'unica preliminare formalità nell'applicazione di penalità è la contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, quando non siano causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente capitolato, comportano il pagamento delle seguenti penali:

- €. 200,00 per evento, in caso di parziale inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato;
- € 300,00 per evento in caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente. Si provvederà al recupero delle penalità poste a carico dell'Impresa mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è adottato il provvedimento di irrogazione della penalità o rivalendosi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta e salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

L'applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti all'Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso le inadempienze contestate si ripetessero e/o qualora la ditta aggiudicataria non adempisse pienamente agli obblighi previsti dal presente Capitolato, oppure si riscontrassero deficienze nel servizio tali da non consentire la continuazione neppure temporanea del rapporto contrattuale, l'Amministrazione potrà risolvere la gestione del servizio ed affidarlo a terzi in danno al soggetto affidatario inadempiente, restando impregiudicata l'azione di rivalsa per eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione. Sarà altresì causa di risoluzione l'eventuale sospensione, ritiro o revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- mancato rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- abbandono o sospensione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- impiego di personale non dipendente o socio dell'impresa salvo quanto disposto dall'art. 118, comma 12, lettera a) del D. L.vo 163/2006 e s.m.i.;
- richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte per anno solare;
- applicazione di dieci penalità per anno solare;
- inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, nazionali e locali, nei confronti del personale;
- messa in liquidazione dell'Impresa, qualora l'Ente, a proprio giudizio, ritenga che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio;
- cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- cessione del contratto;
- grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- reiterato mancato rispetto delle norme antincendio e di sicurezza sul lavoro;
- danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
- non ottemperanza, nel termine di 10 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dallo stesso;
- turn-over del personale, senza giustificati motivi, annualmente superiore ad 1/5 degli operatori inizialmente inseriti per ciascun anno;
- qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione del contratto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al soggetto inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata dell'obbligazione.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti e delle eventuali maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra Ditta.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 21 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Ente recederà dal contratto qualora:

1. l'Impresa non provveda, entro il termine fissato dall'Ente, alla stipulazione del contratto;
2. l'Impresa non presenti prima della stipula del contratto polizza assicurativa così come prevista dal

presente capitolato.

L'Impresa non potrà recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (art. 1453, 1463, 1467). Qualora l'Impresa dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Ente si rивarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale definitivo, oltre ad esigere gli eventuali maggiori danni riscontrati. Sarà inoltre addebitata all'Impresa, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione

ART. 22 - OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

Il soggetto affidatario dovrà trattare tutti i dati e le notizie dei quali viene a conoscenza nel corso del servizio con la più assoluta riservatezza in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare con quanto disposto dal D. L.vo n. 196/03.

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti gli utenti, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni, con l'obbligo di riferire ogni caso rilevante.

Dovrà essere data evidenza all'Ente delle procedure poste in atto in ottemperanza della legge sopracitata.

ART. 23 – AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL'APPALTO

Per favorire la necessaria continuità delle prestazioni, al termine del contratto ed in caso di aggiudicazione ad altro soggetto, l'impresa è obbligata ad affiancare per un congruo termine di giorni lavorativi, comunque non inferiore a 7 giorni, il personale della nuova impresa subentrante con proprio personale qualora si verifichi una sostituzione del personale addetto superiore al 50%, regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando da ogni onere l'Ente.

ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO

Le modalità di prestazione del servizio elencate dall'Impresa nell'offerta tecnica costituiranno a sua volta obbligo contrattuale.

Tutte le spese del contratto, da stipularsi, a norma di legge, in forma pubblica amministrativa sono a totale carico della Ditta.

L'aggiudicazione dell'appalto diventa definitiva solo dopo la sua approvazione e l'adozione dei relativi atti da parte dei competenti organi dell'Ente.

L'aggiudicazione è quindi impegnativa per l'Impresa aggiudicataria, ma non per l'Ente, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni e stipulato il contratto, nonché non siano stati accertati i requisiti previsti dalle leggi vigenti e dalle norme di gara.

L'Impresa, nella persona del legale rappresentante, è tenuta a presentarsi, per la sottoscrizione degli atti inerenti l'appalto, nel termine che sarà comunicato a cura dell'Ente.

L'Impresa dovrà inoltre provvedere al versamento delle somme a titolo di oneri contrattuali ed alla costituzione della cauzione prima della stipulazione del contratto con le modalità e nei tempi comunicati dall'Ente.

Nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto per fatto dell'Impresa o di risoluzione anticipata per inadempienza dell'Impresa, l'Ente si riserva la facoltà di assegnare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri del servizio.

ART. 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Foro di Verbania è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente capitolato e del conseguente contratto.

ART. 26 - RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, varranno le disposizioni generali vigenti in materia.

ALLEGATO A

PERIODO DELL'INTERVENTO E UTENZA PREVISTA

SERVIZIO DI SPAZIO-GIOCO:

- **Orario:**
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00
- **Luogo e utenza prevista:**
Locali adibiti a Spazio Gioco - Viale Pattaroni, n.5 (di fronte alle Scuole Elementari)
Utenza prevista: massimo 12 bambini.
- **Numero educatori : 2**
 - **Ore stimate di servizio:**
a.s. 2013/2014
1 educatore x 20 ore a settimana x 19 settimane = 380 ore
1 educatore x 25 ore a settimana x 19 settimane = 475 ore
a.s. 2014/2015 e 2015/2016
1 educatore x 20 ore a settimana x 42 settimane = 840 ore (per ciascun anno scolastico)
1 educatore x 25 ore a settimana x 42 settimane = 1050 ore (per ciascun anno scolastico)
Totale 4635 ore

SERVIZIO PRESSO ASILO-NIDO COMUNALE:

Coordinamento del servizio

- **Luogo:**
Asilo Nido - via U. Del Signore, n. 2.
- **Ore stimate di servizio:**
a.s. 2013/2014
1 coordinatore x 10 ore al mese per 5 mesi= **Totale 50 ore**
a.s. 2014/2015 e 2015/2016
1 coordinatore x 10 ore al mese per 11 mesi= **Totale 110 ore** (per ciascun anno scolastico)
Totale ore 270

Attività di supporto alle insegnanti di ruolo.

- **Orario:**
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:00.
- **Luogo:**
Asilo Nido - via U. Del Signore, n. 2.
- **Numero educatori : 1**
- **Ore stimate di servizio:**
a.s. 2013/2014
1 educatore x 17h, 50 a settimana x 19 settimane = **Totale 332,50 ore**
a.s. 2014/2015 e 2015/2016
1 educatore x 17h, 50 a settimana x 42 settimane = **Totale 735 ore** (per ciascun anno scolastico)
Totale ore 1802,50

SERVIZIO DI PRE – SCUOLA ELEMENTARE

- **Orario:**
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:15 alle ore 8:15 (orario di inizio delle lezioni)
- **Luogo e utenza prevista:**
Scuole elementari - Via Pattaroni, 4
Utenza prevista massimo 30 bambini

- **Numero educatori : 2**
- **Ore stimate di servizio:**
a.s. 2013/2014

2 educatori x 5h alla settimana ciascuno x 13 settimane = **Totale 130 ore**

a.s. 2014/2015 e 2015/2016

2 educatori x 5h alla settimana ciascuno x 36 settimane = **Totale 360 ore** (per ciascun anno scolastico)

Totale ore 850

SERVIZIO DI POST – SCUOLA ELEMENTARE

- **Orario:**
 - Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 12:30 alle 18:30
 - Martedì - Giovedì: dalle ore 16:15 alle ore 18:30

- **Luogo e utenza prevista:**
Scuole elementari - Via Pattaroni, 4
Utenza prevista massimo 60 bambini
Numero educatori : 4

- **Ore stimate di servizio:**
a.s. 2013/2014

4 educatori x 22,50 ore alla settimana ciascuno x 13 settimane = **Totale 1170 ore**

a.s. 2014/2015 e 2015/2016

4 educatori x 22,50 ore alla settimana ciascuno x 36 settimane = **Totale 3240 ore** (per ciascun anno scolastico)

Totale ore 7650

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS

Lunedì	7.20 – 8.20	12.25-14.10	15.45- 16,30
Martedì	7.20 – 8.20	12.25-14.10	15.45 - 17.00
Mercoledì	7.20 – 8.20	12.25-14.10	15.45 - 16,30
Giovedì	7.20 – 8.20	12.25-13.15	13.45 -14.30 - 16,15 - 17,00
Venerdì	7.20 – 8.20	12.25-13.15	13,45 -14.30

- **Luogo e utenza prevista:**
Percorso dello scuolabus e fermate nei punti prestabiliti e presso le sedi scolastiche.
Utenza prevista di massimo 45 alunni per ogni giro
- **Numero operatori: 1**
- **Ore stimate di servizio:**
a.s. 2013/2014
1 assistente x 16 ore alla settimana x 13 settimane = **Totale ore 208**
a.s. 2014/2015 e 2015/2016
1 assistente x 16 ore alla settimana x 36 settimane = **Totale ore 576** (per ciascun anno scolastico)
Totale ore 1360

CENTRI ESTIVI

Anni 2013, 2014 e 2015

Ore stimate di servizio all'anno per gli educatori **n. 1450**

Ore stimate di servizio all'anno per il personale assistenziale **n. 70**

Totale ore 4350 per gli educatori

Totale ore 210 per il personale assistenziale

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Sono inoltre previste per la partecipazione degli educatori alle riunioni di coordinamento le seguenti ore:

a.s. 2013/2014

scuola elementare: 1 ora settimanale per 4 educatori per 13 settimane = **52 ore**

spazio gioco: 1 ora settimanale per 2 educatori per 19 settimane = **38 ore**

Asilo Nido: 1 ora settimanale per 1 educatore per 19 settimane = **19 ore**

a.s. 2014/2015 e 2015/2016

scuola elementare: 1 ora settimanale per 4 educatori per 36 settimane = **144 ore** (per ciascun anno scolastico)

spazio gioco: 1 ora settimanale per 2 educatori per 42 settimane = **84 ore** (per ciascun anno scolastico)

Asilo Nido: 1 ora settimanale per 1 educatore per 42 settimane = **42 ore** (per ciascun anno scolastico)

Totale ore 649

SOSTEGNO PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE

Ore di appoggio educativo-assistenziale e sostegno didattico: a seguito delle richieste degli istituti scolastici e della valutazione congiunta Comune - Scuola – Società appaltatrice vengono definiti casistica e monte-ore complessivo di plesso e l'attribuzione oraria al singolo caso o al gruppo.

- Ore stimate sulla base delle esigenze espresse dall'Istituto Comprensivo nell'a.s. 2013/2014:
n. 8 settimanali x 1 educatore x 13 settimane = **104 ore**
- Ore stimate nell'a.s. 2014/2015 e 2015/2016
n. 8 settimanali x 1 educatore x 36 settimane = **288 ore** (per ciascun anno scolastico)

Totale ore 680